



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 06/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 24 maggio 2013, n. 31

Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa della potenza elettrica di 25,200 MWe sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), località "Viticone";
 - di una Stazione Autoproduttore di Trasformazione e Consegna 30/150 kV sita nel comune di Deliceto (FG), collegata con cavo a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione a 380 kV di Deliceto (FG), condivisa con la Società Vibinum Srl (A.U. n. 195/2009);
 - delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), località "Viticone".
- AGRITRE S.R.L. sede legale in Ravenna (RA), Via Zuccherificio 10 - frazione Mezzano - P.IVA e C.F. 02350830390.

Il giorno 24 maggio 2013, in Bari, nella sede del Servizio

PREMESSO che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art.

- 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
 - la Giunta Regionale con provvedimento pubblicato sul BURP n. 116 del 21.7.2008 ha emanato il R.R. n. 12 del 14.07.2008, "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata da biomasse";
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30.12.2010 ha recepito le nuove "Linee Guida Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;
 - la Giunta Regionale, con provvedimento pubblicato sul BURP n. 195 del 31.12.2010, ha emanato il R.R. n. 24 del 30.12.2010, "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Consiglio Regionale in data 24.09.2012 ha approvato la Legge Regionale n. 25 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e ss.mm.ii., è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

RILEVATO che:

- la Società Agritre Srl, con sede legale in Via Zuccherificio 10 - frazione Mezzano - Ravenna (RA), nella persona del Sig. TOZZI FRANCO, nato a Casola Valsenio (RA), il 27/11/1936 e residente a Ravenna (RA) nella sua qualità di legale rappresentante, ha presentato, con PEC trasmessa il 08.06.2011, istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da biomassa della potenza elettrica di 25,2 MWe e 80 MW termici, e delle opere connesse ed infrastrutture sito nel Comune di Sant'Agata (FG), in località "Viticone";
- la Società Agritre Srl, con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 35233 del 07.06.2011,

presentava al Servizio Ambiente della Provincia di Foggia “Istanza unica di procedura coordinata di Autorizzazione Integrata Ambientale/Valutazione Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse vegetali solide in località Viticone - Comune di Sant’Agata (FG)”;

- il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 3281 del 18.10.2012, nell’ambito della procedura coordinata di Valutazione Impatto Ambientale/Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006, della L.R. 11/2001, e nel rispetto degli indirizzi di cui alla DGR n. 1431 del 17/07/2012, rilasciava il proprio parere favorevole di compatibilità ambientale, anche in qualità di atto di assenso AIA, alla realizzazione l’impianto di cogenerazione alimentato a biomasse vegetali solide in località “Viticone” del comune di Sant’Agata, presentato dalla Società AGRITRE Srl;

- dopo aver effettuato l’istruttoria della pratica, lo scrivente Servizio, con PEC del 08.08.2011 prot. n. AOO_159/08/08/2011/0009986U, inviava alla proponente un preavviso di improcedibilità e invito al completamento;

- con PEC del 07.09.2011, la Società inviava una comunicazione di “documentazione integrata”, con cui trasmetteva gli elaborati grafici e documentali richiesti e propedeutici al prosieguo dell’iter;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, dopo aver effettuato l’istruttoria - seconda fase, con nota prot. n. AOO_159/13/10/2011/0012207U inviata via PEC il 13.10.2011, comunicava agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti, di aver formalmente avviato il procedimento;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. AOO_159/08/08/2011/0014038U inviata via pec il 22.11.2011, convocava presso la Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 20.12.2011;

Preso atto dei pareri pervenuti in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

1. Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - con nota prot. n. 11482 del 23.11.2012 esprime parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, specificando che, “al fine comunque di mitigare l’impatto sul paesaggio dell’intervento in oggetto, si reputa necessario prescrivere, in aggiunta alle prescrizioni già formulate dai diversi Enti e/o uffici in sede di rilascio del parere di competenza, l’adozione delle seguenti misure di mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- preservare le alberature stradali occupanti le banchine delle strade provinciali interessate dal cavidotto in progetto;

- nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante;

- limitare il numero di pali per l’illuminazione nell’area dell’impianto a biomasse a quelli indispensabili alla sicurezza dell’impianto, prevedendo l’utilizzo di lampade a basso inquinamento luminoso;

- prevedere la piantumazione di arbusti di essenze autoctone (Viburnum Tinus, Arbutus Unedo, Pistacia Lentiscus e Crataegus Monogyna) lungo la recinzione perimetrale per una fascia di profondità minima di 10 metri tra l’area dell’impianto e la Strada provinciale 119;

- realizzare gli eventuali percorsi interni con materiali permeabili”;

2. Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione con nota prot. n. 3209 del 12.07.2012 comunica che “i terreni interessati dall’intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia”;

3. Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - Ufficio PRAE, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, con nota prot. n. 21337 del 06.08.2012 esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio al punto di consegna;

4. Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con nota prot. n. 2303 del 12.01.2012 richiede integrazioni di particolari costruttivi ed esecutivi dei singoli attraversamenti e gli studi idraulici necessari per valutare le condizioni di sicurezza degli attraversamenti.

La Società, in data 14.11.2012, trasmette la "Relazione integrativa relativa alle intersezioni del cavidotto con il reticolo idrografico".

La Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con nota prot. n. 58387 del 18.12.2012, presa visione degli elaborati trasmessi dalla società proponente, ritiene di poter esprimere parere favorevole per l'approvazione del progetto. Per l'attraversamento del corso d'acqua pubblica "Marana di Pozzo Salito" o "Viticone" impone un canone annuo per singolo punto e, avendo rilevato un unico attraversamento e dovendo regolare l'esercizio della concessione, ha predisposto il "Foglio Condizioni", da sottoscrivere a cura del legale rappresentante della società;

la Agritre Srl, in data 05.04.2013, ha trasmesso al Servizio Lavori Pubblici il Foglio Condizioni sottoscritto dal legale rappresentante della Società;

5. Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura con nota prot. n. 29748 del 10.04.2013 evidenzia che "dalla valutazione della relazione agronomica e della relazione descrittiva del piano di approvvigionamento, si evince che, l'approvvigionamento della biomassa vegetale, da un punto di vista strettamente quantitativo, è compatibile, dalle stime effettuate, con le necessità di alimentazione della centrale in oggetto; (...) da un punto di vista strettamente agronomico risulterebbe più conveniente l'interramento di tutti i residui vegetali per mantenere i livelli di sostanza organica del suolo; così come previsto nelle norme sulla condizionalità Obiettivo 2: sostanza organica del suolo-gestione delle stoppie, ove si prevede che in caso di accensione delle stoppie si devono effettuare interventi alternativi per il mantenimento e ripristino del livello di sostanza organica dei suoli. (...) Da tali considerazioni ne scaturisce che, prendendo in esame esclusivamente l'aspetto legato all'approvvigionamento della biomassa vegetale si può esprimere parere positivo alla realizzazione dell'impianto. Invece, dovendo esprimere un giudizio qualitativo e prettamente agronomico, si deve affermare che è eco-compatibile procedere all'interramento delle paglie per arricchire il suolo di sostanza organica e limitare i fenomeni erosivi legati all'azione del vento e dell'acqua.

L'Ufficio Energia della regione Puglia ha trasmesso alla Società, con nota prot. n. 3286 del 17.04.2013, la nota espressa dall'UPA di Foggia a cui la Agritre Srl ha dato riscontro con una nota trasmessa con pec del 22.05.2013. La Società nella nota inviata all'Ufficio Energia riporta un'ampia parte del Piano di Approvvigionamento redatto da un professionista abilitato, in cui evidenzia che dagli "esperimenti condotti a lungo termine sull'interramento delle paglie dei cereali, è emerso che ci si può attendere solo un piccolo effetto positivo sul contenuto di carbonio del suolo", che "l'aggiunta di azoto è ritenuta un'operazione irrinunciabile in caso di incorporazione delle paglie al suolo, pena la sensibile riduzione di accrescimento e di resa della coltura successiva" e che "se il processo di decomposizione non procede in maniera adeguata, si possono verificare danni sensibili nelle prime fasi di sviluppo della coltura successiva". "E' anche possibile attendersi un'interferenza negativa nella germinazione dei semi e/o nel successivo accrescimento delle piante. La considerazione di tutti questi fatti induce gli agricoltori, quando non la destinino all'alimentazione del bestiame od alla lettiera di stalla, a trattare la paglia il più delle volte come un materiale di cui disfarsi nella maniera più economica possibile. Da qui anche la prassi, piuttosto diffusa, di procedere alla bruciatura in campo non solo delle stoppie ma anche delle paglie".

6. Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - con nota prot. n. 26171 del 15.11.2011 richiede che siano trasmesse corografia e planimetria dell'intero impianto, e con nota prot. n. 15936 del 11.09.2012 comunica che le aree interessate non sono soggette a vincolo;

7. Regione Puglia - Servizio Demanio Patrimonio con nota prot. n. 19672 del 03.12.2012 comunica che le competenze in merito al rilascio di atti concessori dei beni del demanio - ramo bonifica - sono state trasferite ai Consorzi di Bonifica ad esclusione dei procedimenti e provvedimenti che riguardano i soli aspetti dominicali;

8. Provincia di Foggia - Servizio Ambiente, con nota prot. n. 2012/0075813 del 25.10.2012, notificava a questo Settore la Determinazione Dirigenziale n. 3281 del 18.10.2012 con cui, nell'ambito della procedura coordinata di Valutazione Impatto Ambientale/Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006, della L.R. 11/2001, e nel rispetto degli indirizzi di cui alla DGR n. 1431 del 17/07/2012, rilasciava il proprio parere favorevole di compatibilità ambientale, anche in qualità di atto di assenso AIA, alla realizzazione l'impianto di cogenerazione alimentato a biomasse vegetali solide in località "Viticone" del comune di Sant'Agata, presentato dalla Società AGRITRE Srl.

La valutazione positiva è soggetta all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti e delle condizioni e prescrizioni integralmente riportate in determina. Si evidenzia che la valutazione ha una validità di tre anni e la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente sei mesi prima della scadenza, così come previsto dall'art. 15 co.3 L.R. 11/2011".

Le prescrizioni sono di seguito riportate:

- La società dovrà installare due centraline di monitoraggio della qualità dell'aria fisse, di cui una anche meteo, da ubicare in prossimità dei punti di massima ricaduta stimata; il posizionamento dovrà essere concordato preventivamente con ARPA Puglia;
- Il camino dell'impianto di combustione deve essere dotato di un sistema di campionamento automatico di diossine e furani;
- Dovranno essere adottati i valori limiti di emissione indicati dalla società come raggiungibili dall'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili in particolare NOx 100 mg/Nm³, SO₂ 100 mg/Nm³, polveri 10 mg/Nm³, CO 100 mg/Nm³, COT 10 mg/Nm³, NH₃ 20 mg/Nm³, HC1 10 mg/Nm³, HF 1 mg/Nm³. Le concentrazioni degli ulteriori inquinanti monitorati devono essere contenute nei valori limite di emissione previsti dal D.Lgs. 152/2006;
- I criteri per la valutazione della conformità ai valori limite di emissione devono essere conformi a quanto previsto nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- La società proponente deve rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. La collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1). I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08 e norme di buona tecnica);
- La società proponente deve provvedere all'alimentazione del CET (Catasto Emissioni Territoriali) gestito da Arpa Puglia e accessibile sul sito istituzionale, in applicazione della D.G.R. 2613/2009 "Emissioni in atmosfera D.Lgs. n. 152/2006. Art. 269 comma 4 lettera b) e comma 5. Art. 281 comma I. Disposizioni in merito alle comunicazioni, inerenti l'esercizio degli impianti soggetti alla normativa sull'inquinamento atmosferico";
- Deve essere concordato con ARPA Puglia un protocollo di comunicazione, di gestione e visualizzazione dei dati rilevati dal Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME). Il Sistema deve essere accessibile ad ARPA Puglia;
- In fase di messa in esercizio, a pieno regime dell'impianto, devono essere effettuate, da tecnico competente, le misure dell'inquinamento Acustico esterno allo stabilimento le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questa Agenzia;
- In fase di messa in esercizio deve essere effettuato, da tecnico qualificato, un monitoraggio della temperatura ambiente al perimetro dell'impianto in prossimità del condensatore ad aria le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questa Agenzia;
- Prima della messa in esercizio deve essere fornita la documentazione attestante la disponibilità a

ricevere i rifiuti prodotti da parte degli impianti di recupero/smaltimento indicati;

- Ogni variazione significativa d'impianto quali: cambio tipologia combustibile, sostituzione o potenziamento dei moto-generatori, sistemi di captazione, ecc., anche se ritenuta migliorativa, deve essere sottoposta ad approvazione;
- Deve essere prevista la possibilità per ARPA Puglia di effettuare, a sua discrezione e con oneri a carico del gestore, gli stessi controlli e analisi previsti nel PMeC;
- Il gestore dell'impianto deve presentare annualmente una relazione sulla gestione dell'impianto relativa all'anno solare precedente che contenga almeno i dati relativi al piano di monitoraggio, le variazioni impiantistiche eventualmente effettuate, una valutazione delle prestazioni ambientali rispetto alle Migliori Tecniche Disponibili;
- Il gestore deve comunicare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si verifichi sull'impianto indicando altresì tutte le azioni di cautela messe in atto per limitare gli impatti ambientali eventualmente determinati;
- I dati di monitoraggio devono essere resi accessibili al pubblico non istituzionale, ad esempio mediante pubblicazione sul sito internet della società proponente;
- La società deve produrre copia dei contratti di approvvigionamento, coperti da garanzia fideiussoria bancaria, validi per almeno 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- Altresì deve produrre copia dell'accordo di cessione del calore residuo alle serre fra il proponente e la TRE s.p.a.. assistito da garanzia fideiussoria bancaria, nonché analisi di fattibilità tecnico-economica dell'intervento. L'analisi deve contenere una proposta progettuale migliorativa da cui si dimostri l'utilizzo per uso produttivo, per fini civili o industriali della maggior parte del calore residuo;

Inoltre AGRITRE dovrà, per quanto riguarda il sistema di abbattimento delle polveri, assicurare:

- l'installazione di un sistema parallelo da attivarsi in caso di necessità, oppure un sistema a sezioni indipendenti, in maniera tale da permettere l'ispezione e la sostituzione di uno degli elementi mantenendo gli altri in esercizio, garantendo quindi l'abbattimento continuativo delle polveri;
- L'efficienza dei filtri, che deve essere tale da garantire una emissione $<0,5 \text{ mg/Nm}^3$. Il bypass deve rappresentare una misura di sicurezza, presente nel sistema di abbattimento delle polveri in caso di elevate temperature e/o pressioni, ma deve costituire l'ultima opzione possibile da attivare in caso di emergenza;
- I silii e i sistemi di iniezione dei reagenti (carbonati, carbone attivo) che devono essere completamente ridondanti, in maniera tale da garantire il perfetto funzionamento del sistema anche in caso di avaria temporanea di un sistema di iniezione;
- Per quanto riguarda il sistema delle emissioni inquinanti le sonde installate per le analisi in continuo devono valutare i seguenti parametri:
 - concentrazione di CO: campo di misura: 0 - 50 mg/m³;
 - concentrazione di PM10 e PM2.5 nelle immediate vicinanze della centrale;
 - concentrazione di NOx: campo di misura: 0 - 200 ppm;
 - concentrazione di SOx;
 - concentrazione di polveri totali: campo di misura: 0,01 - 1000 mg/m³;
 - concentrazione di TOC: campo di misura: 0 - 50 mg/m³;
 - concentrazione di HCl;
 - tenore volumetrico di ossigeno: campo di misura: 0 - 25%;
 - tenore di vapore acqueo;
 - temperature di combustione ed al camino;
 - pressione;
 - portata nell'effluente gassoso.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni deve essere in continuo e deve garantire la continuità

operativa anche in caso di defaillance del sistema di campionamento, ad esempio tramite l'utilizzo di sonde ridondate. Si deve prevedere, quando possibile, l'uso di tre sonde (per ciascun parametro) in contemporanea: il risultato fornito dal sistema deve essere quello relativo alla media dei due valori registrati più vicini. Inoltre, se una delle sonde dovesse fornire un valore differente in maniera significativa (maggiore o minore del 20% rispetto alle altre), deve essere sottoposto a manutenzione e/o nuova taratura. 1 dati rilevati dovranno essere trasmessi in automatico all'ARPA, alla provincia ed al Comune di Sant'Agata di Puglia;

- Per le misure secondarie per l'abbattimento degli NOx, sono state scelte le tecnologie "Selettive Non-catalytic Reaction" (SNCR) e "Selettive Catalytic Reaction" (SCR). A questo proposito, però, si rendono necessarie alcuni approfondimenti che non sono invece riportati nelle tavole e nelle relazioni integrative. Poiché si tratta di un sistema aggiuntivo, gli aspetti che secondo il Comitato dovranno essere approfonditi in sede di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.L.vo 387/2003 sono i seguenti:

Per l'impianto SCR è necessario descrivere la tipologia dell'impianto, il suo posizionamento all'interno del processo, il suo dimensionamento e la descrizione (con annessa motivazione della scelta) delle tecnologie adottate per il sistema proposto. In particolare la società dovrà indicare:

- Il tipo di tecnologia utilizzata: High Dust - Low Dust • Tail end;
- Il tipo di catalizzatore e la sua struttura ("plate" o "honeycomb");
- Le caratteristiche del catalizzatore (supporto, tipo, superficie attiva, volume, caratteristiche operazionali, durata, ecc.);
- Temperature utilizzate;
- Sistemi di controllo parametrici.

La scelta delle condizioni operative e delle tecnologie utilizzate dovrà essere giustificata con dati fattuali. Dovrà essere indicato, nelle condizioni operative proposte, il rischio di NH3 slip ed i sistemi parametrici di controllo.

Si prescrive inoltre la presenza all'interno del sistema SCR di dispositivi di controllo dei seguenti parametri: temperatura, flusso, ossigeno presente. La misurazione di temperatura, deve venire assicurata da tre sonde e mediata su due, al fine di assicurare la rappresentatività della misurazione e di rimediare in caso di eventuali malfunzionamenti.

Dovrà inoltre essere adottato un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria ed un piano di operatività in caso di malfunzionamenti;

- Altresì, nella fase di progettazione esecutiva dovrà essere riposta particolare attenzione ai sistemi ed alle modalità di stoccaggio dei seguenti reagenti:

- urea;
- calce;
- carbone attivo;
- bicarbonato di sodio;
- acido cloridrico;
- idrossido di sodio;
- bisolfito di sodio;
- ipoclorito di sodio;
- antincrostante;
- chemicals.

Per tutti questi reagenti devono essere descritte le tipologie di stoccaggio e le misure di prevenzione e di sicurezza per gli operatori e per l'ambiente, insieme ai piani di emergenza in caso di rotture/malfunzionamenti;

Si prescrive inoltre un sistema di campionamento trimestrale per il monitoraggio da parte di enti certificati degli inquinanti (NOx, SOx, TOC, HCl, idrocarburi policiclici aromatico, diossine, PM10, PM2.5, polveri totali) di centri abitati di Sant'Agata, Deliceto, Accadia, Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Rocchetta Sant'Antonio e Candela. Tali dati devono essere a disposizione della cittadinanza (tramite

pubblicazione su siti dedicati e sui siti della provincia di Foggia, ARPA e Comuni interessati). In caso di superamento dei valori di soglia previsti dalle normative vigenti, si dovranno adoperare tutte le misure necessarie per l'abbattimento di tali valori, così come indicato dalle normative comunitarie;

Si prescrive inoltre il monitoraggio continuo di tutti i parametri precedentemente elencati nelle fasi di accensione e di spegnimento in contraddittorio con l'ARPA, che dovrà essere avvisata con sufficiente anticipo della programmazione di tali operazioni;

La società dovrà provvedere ad eseguire tramite organismo abilitato una idonea indagine epidemiologica sui centri abitati di Sant'Agata, Deliceto, Accadia, Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Rocchetta Sant'Antonio e Candela, di natura preventiva sulle principali patologie essenzialmente correlabili alle attività dell'impianto;

Dal punto di vista geomorfologico l'area d'intervento risulta inserita nelle aree a Pericolosità Geomorfologica 1 (P.G.I) ovvero a Pericolosità Media. Seppur dagli elaborati di carattere geologico si apprende la mancanza di dissesti o di rischio, il Comitato prescrive che siano posti in essere tutti gli accorgimenti perché l'intervento garantisca la sicurezza e non modifichi negativamente le attuali condizioni morfologiche sia dell'area direttamente coinvolta nel progetto sia delle aree limitrofe;

Dalla lettura dei sondaggi geognostici eseguiti (Relazione geotecnica - Elab. AG3-AMB- REL.07) si evidenzia la presenza di una falda acquifera superficiale, rinvenibile tra - 1,50 m (Sondaggio S1 del 18.01.2011) e - 1,10 m (Sondaggio S2 del 18.01.2011); inoltre nella relazione Idrogeologica (elab. AG3 - AMB-REL-08) si legge che "dalla campagna di monitoraggio eseguita sulla falda superficiale è emerso che essa è fortemente condizionata dagli eventi meteorici registrando delle oscillazioni di circa 1.0 ad una profondità di -1.50 m dal p.c." Sulla scorta di tale stato di fatto il Comitato prescrive che la Ditta garantisca, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'impianto, la tutela e la salvaguardia di tale falda superficiale, eseguendo un monitoraggio semestrale sia delle acque di falda che del suolo";

Ancora, la Società di AGRITRE, con riferimento alle opere di compensazione e mitigazione, avrà cura di realizzare una superficie a pascolo arborato (con roverella e perastro) di almeno 50 ha localizzati in un'area pianeggiante convertendo terreni non interessati da habitat naturali. Per mitigare la dispersione di inquinanti causata dal traffico di mezzi pesanti, impegnati nel trasporto delle biomasse e delle ceneri, si rende necessario realizzare delle fasce arboree e arbustive ai lati delle strade di accesso alla centrale. Tale intervento dovrà essere concordato con il Settore Ambiente della Provincia di Foggia e il Servizio Ecologia della Regione Puglia. Le recinzioni siano esclusivamente vegetali tipo siepi; l'area perimetrale dell'impianto sia piantumata con essenze arbustive autoctone e sia mantenuta la vegetazione presente; l'eventuale ripristino di muretti a secco sia effettuato con le stesse caratteristiche originarie;

Ogni variante, anche migliorativa, relativa alle condizioni strutturali o gestionali dell'impianto deve essere comunicata a questo Ufficio che provvederà alla modifica della relativa autorizzazione;

L'allegato tecnico, che forma parte integrante del presente atto è formato da n. 9 schede e contiene indicazioni su:

- a. Identificazione dell'impianto;
- b. Materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- c. Capacità produttiva;
- d. Emissioni in atmosfera;
- e. Risorsa idrica;
- f. Emissioni idriche;
- g. Emissioni sonore;
- h. Rifiuti;
- i. Energia.

La Provincia di Foggia - Servizio Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 08.02.2013 integra e rettifica la DD n. 3281/6.15 del 18.10.2012, stabilendo di "fissare come valore medio giornaliero il limite di 5 mg/Nm³, per le polveri totali, e in sostituzione del limite di 1 mg/Nm³ per le PM₁₀ calcolato come valore medio annuale, su misurazioni da effettuarsi ogni 30 minuti secondo le modalità

previste nella D.D.3909/6.15 del 21/12/2012”; precisa, inoltre, che “rimangono valide tutte le altre prescrizioni di cui alla D.D. oggetto della presente integrazione e rettifica”;

9. Comune di Sant’Agata di Puglia, con nota prot. n. 761 del 28.01.2013, premesso di aver già espresso parere favorevole per la realizzazione dell’impianto in data 19.04.2012 con nota prot. n. 2754 inviata alla Provincia di Foggia nell’ambito della procedura congiunta di VIA/AIA, e che la Regione Puglia - Servizio Urbanistica con nota n. 638 del 16.01.2013 comunicava che “le particelle n. 73 e 88 del Foglio 11 non risultano gravate da uso civico”, mentre la particella 57 del Foglio 11 risulta compresa nell’”Inventario dei Beni di Uso Civico” redatto dalla Regione Puglia - Ufficio Usi Civici, esprime parere favorevole all’impianto in oggetto, considerata la Delibera n.9 del 26.04.2010 con cui il Consiglio Comunale ha accolto positivamente la proposta di realizzazione dell’impianto ed ha approvato lo Schema di Convenzione;

10. ARPA Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 61901 del 19.12.2011 manifesta le criticità rilevate e le correlate valutazioni, con particolare riferimento all’approvvigionamento della biomassa, all’aria, all’acqua, ai rifiuti, al rumore, al risparmio energetico, e alle misure di compensazione, alla luce delle quali esprime una valutazione tecnica negativa.

La Agritre Srl, in sede di Conferenza di Servizi celebrata in data 11.06.2012 presso la Provincia di Foggia nell’ambito della procedura congiunta di VIA/AIA, trasmette le integrazioni documentali richieste da ARPA.

L’ARPA, in data 02.07.2012 e nell’ambito della suddetta procedura, alla luce della documentazione fornita, esprime una valutazione tecnica favorevole alla realizzazione dell’impianto proposto con le condizioni assunte nelle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 3281 del 18.10.2012 della provincia di Foggia;

11. ASL della Provincia di Foggia, con nota prot. n. 37073-12 del 03.05.2012 esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto;

12. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Provincie BA-BAT-FG con nota prot. n. 10999 del 26.08.2011 evidenzia che l’impianto ed il cavidotto sono contermini ad aree sottoposte a tutela ai sensi del DLgs 42/04, ed invita la Società alla trasmissione di cui all’art. 13.3 delle Linee Guida Nazionali corredata dalla ricognizione effettuata dall’Ente locali volta a verificare l’esistenza di vincoli paesaggistici vigenti per legge (art. 142 DLgs 42/04).

L’Ufficio Energia in sede di riunione della Conferenza di Servizi invita il Comune di Sant’Agata di Puglia a fornire il supporto richiesto dalla Soprintendenza BAP al fine dell’espressione definitiva del parere di competenza;

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Provincie BA-BAT-FG, con prot. n. 16563 del 21.12.2011, rileva che le particelle 57, 73 e 88 del Foglio 11 del Comune di Sant’Agata di Puglia, interessate dalla realizzazione dell’impianto, sono gravate da “usi civici” ed evidenzia carenze nello studio relativo all’incidenza visiva con diverse “acque pubbliche”. Chiede, pertanto, alla Società di trasmettere un elaborato che permetta di valutare l’inserimento dell’impianto nel contesto;

la Agritre Srl in data 16.11.2012 ha trasmesso, caricandola anche sul portale telematico della regione Puglia www.sistema.puglia.it, l’Analisi di intervisibilità e la relazione sugli usi civici richiesti dalla SBAP.

Inoltre, in data 23.01.2013, integra ulteriormente la documentazione presentata con l’attestazione della Regione Puglia - Servizio Urbanistica, nota prot. n. 638 del 16.01.2013, in cui si evidenzia che le particelle 73 e 88 del foglio 11 non sono gravate da uso civico e che la particella 57 del medesimo foglio risulta riportata nell’elenco dei “Demani liberi” del Comune di Sant’Agata. La Società, contestualmente, trasmette anche una modifica del layout di progetto stralciando la suddetta particella 57, che non può essere sottoposta a mutamenti di destinazione;

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Provincie BA-BAT-FG, con prot. n. 1739 del 06.02.2013, esaminate le integrazioni pervenute, esprime una valutazione positiva relativamente alla realizzazione delle opere di mitigazione previste e rileva che l'analisi di intervisibilità permette di accertare il rapporto dell'impianto con il contesto paesaggistico; in merito alle particelle catastali gravate da usi civici, prende atto dell'attestazione della Regione Puglia in cui si chiarisce che le particelle 73 e 88 non sono gravate da vincolo, tranne la particella 57, che è stralciata dal progetto. In merito al cavidotto, rileva che è realizzato in gran parte su area di sedime stradale e che non interessa zone soggette a tutela;

13. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 13110 del 05.10.2011 fa presente che, sulla base dei dati cartografici relativi alle particelle interessate dall'impianto, può esprimere parere limitatamente all'impatto sulle aree individuate dalla Proponente per la costruzione "delle opere, non disponendo di dati sui terreni interessati dalle opere connesse e dalle infrastrutture", e quindi richiede integrazioni per la formulazione del parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Inoltre fa presente che le particelle interessate non sono sottoposte a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/04 e che la realizzazione delle linee elettriche in cavo sotterraneo dei cavidotti di collegamento non dovrà interferire con i percorsi tratturali tutelati ai sensi della normativa vigente. Si riserva di esprimere ulteriori osservazioni, ai fini dell'applicazione della procedura di archeologia preventiva, a seguito della trasmissione del progetto definitivo.

La Agritre Srl in data 07.11.2012 ha trasmesso, caricandola anche sul portale telematico della Regione Puglia www.sistema.puglia.it, la documentazione tecnica che evidenzia i terreni necessari alle opere connesse e alle infrastrutture legate alla realizzazione dell'impianto.

L'Ufficio Energia ha comunicato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 1596 del 22.02.2013, la conclusione positiva del procedimento.

14. Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 12741 del 19.12.2011 rilascia il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, la Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata;

15. Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, con nota prot. n. 15133 del 19.12.2011 rileva la necessità di integrare la relazione tecnica e gli elaborati grafici.

Esaminata la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla Società, Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia con nota prot. n. 2355 del 01.03.2012 esprime parere di conformità alla realizzazione del progetto di massima allegato, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto nella documentazione tecnica di corredo, nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, anche se non espressamente richiamati negli elaborati progettuali e nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. Il calcolo del carico d'incendio venga effettuato secondo la normativa vigente (D.M. 09.03.2007) per tutti i compartimenti dell'attività, di conseguenza la resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti sia compatibile con la classe dei vari compartimenti.

b. Gli impianti antincendio di protezione attiva e passiva vengano realizzati conformemente alle norme Uni di riferimento.

c. Per i depositi di combustibile vengano rispettate le distanze di sicurezza previste dalle relative regole tecniche applicabili ai singoli depositi e/o impianti. Si fa presente sin da ora che per l'uso dei contenitori mobili di gasolio quali impianti di distribuzione carburante, anche e solo ad uso privato, il titolare dell'attività deve aver la licenza di autotrasportatore così come previsto dalla L.C. M.I. n. 857 del 17/03/2009 altrimenti l'impianto non può essere autorizzato.

d. L'illuminazione di sicurezza sia estesa a tutti gli ambienti lavorativi, sia garantita una autonomia di funzionamento non inferiore a 30 minuti, indipendente da altri impianti, preferibilmente con batterie tampone.

e. Nel progetto esecutivo sarà necessario esplicitare le caratteristiche e gli schemi degli impianti di spegnimento ad acqua, nonché degli impianti idrici antincendio in generale.

f. Nei progetto esecutivo sarà necessario valutare il carico d'incendio dei locali non solo di magazzino ma anche delle zone di impianto in maniera puntuale, essendovi comunque consistenti quantitativi di materiale combustibile in ciclo.

g. Nel progetto esecutivo sarà necessario inoltre esplicitare le modalità di realizzazione degli impianti di rilevazione e segnalazione incendio nonché dei sistemi di rilevazione gas secondo le norme UNI di riferimento.

Ai fini dell'esercizio dell'attività, la procedura dovrà completarsi ai sensi dell'art. 3 del DPR n.151/11;

16. Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 14329 del 16.12.2011 rileva che l'impianto per la sua interezza ricade in aree classificate come PG1, parzialmente risulta adiacente un reticolo idrografico, e che il cavidotto interseca in più punti lo stesso reticolo; richiede lo studio di compatibilità geologica e geotecnica, lo studio di compatibilità idrologica e idraulica, elaborati tecnici che propongano una soluzione in variante che minimizzi le intersezioni con il reticolo idrografico, elaborati grafici e tecnico-descrittivi relativi a ciascun attraversamento.

La Agritre Srl in data 14.11.2012 ha trasmesso, caricandola anche sul portale telematico della regione Puglia www.sistema.puglia.it, la documentazione integrativa relativa alla compatibilità idraulica, l'analisi di stabilità del versante, la relazione integrativa relativa alle intersezione del cavidotto con il reticolo idrografico, la descrizione sintetica delle fondazioni;

L'Autorità di Bacino con prot. n. 14219 del 03.12.2012, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dalla proponente, "ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Agritre s.r.l., relative all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa vegetale solida della potenza elettrica complessiva di 25,2 MW ubicato in agro del Comune di Sant'Agata di Puglia, a condizione che:

a. la stabilità dei versanti venga verificata per l'intera area di impianto (prevedendo un raffittimento delle sezioni di verifica) nonché per la sotto stazione di trasformazione 30/150 kV (ubicata nel Comune di Deliceto), tenendo conto anche degli eventuali fronti di scavo;

b. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte del cavidotto siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la quota di posa del cavidotto sia valutata sulla base di studi sulla capacità erosiva della piena bicentenaria degli impluvi coinvolti, includendo un franco altimetrico di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi (e comunque la profondità di posa non sia inferiore a quanto previsto negli elaborati di progetto); infine le camere di spinta e tiraggio siano ubicate esternamente alle aree interessate dalle piene bicentinarie degli impluvi coinvolti (e comunque le distanze dagli alvei non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto);

c, nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, e 10 il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;

d. la trincea per la posa del cavidotto nelle aree PG1 sia realizzata in modo da evitare fenomeni di instabilità nei versanti coinvolti e garantendo la stabilità dei fronti di scavo;

e. durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;

f. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

- g. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;
- h. le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- i. lo stoccaggio temporaneo dei materiali di cantiere e di risulta venga effettuato all'esterno delle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del PAI e senza costituire aggravio per la pericolosità geomorfologica locale;
- j. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle denominate "spingitubo") e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità."

17. Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 22976 del 19.12.2011, evidenzia l'impossibilità di visionare il progetto sul portale telematico e comunica che il Comune di sant'Agata non rientra nel comprensorio di sua competenza; richiede, pertanto, integrazioni per verificare la propria competenza su tutto l'impianto;

Consorzio di Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 20369 del 27.11.2012, esaminata la documentazione tecnica integrativa inviata dalla Società il 28.09.2012, "ritiene che le modalità previste per l'attraversamento degli alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

a. In corrispondenza dei punti di inizio e termine della t.o.c. devono essere collocate paline di segnalazione, solidali con i pozzetti di ispezione previsti, aventi altezza fuori terra non inferiore a mt. 2.00: codesta Spett.le Società dovrà assumere l'onere della conservazione delle paline di segnalazione per tutta la durata dell'impianto;

Inoltre, fermo restando la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori presso lo Struttura Tecnica Periferica Regionale (Genio Civile di Foggia) e di ottemperare alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte si prescrive:

b. che l'inizio dei lavori di attraversamento degli alvei venga comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori;

c. che venga tempestivamente formalizzata l'istanza di concessione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 8 giugno 2012 n012 pubblicato sul BURP n086-Suppl. del 15.06.2012 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia".

18. Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 29536 del 02.11.2011 dichiara che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto e delle ulteriori opere e infrastrutture connesse, ed inoltre "rammenta - se e per quanto applicabile - la normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, connessa alla segnalazione ottico-luminosa delle strutture a sviluppo sia verticale sia orizzontale a tutela del volo a bassa quota."

19. Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 16093 del 26.12.2012 concede il nulla osta, evidenziando alla Società l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81 /08) e rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI;

20. SNAM - Rete Gas SpA, con nota fax del 13.12.2011 comunica la non interferenza dell'impianto con metanodotti di propria competenza;

21. Terna SpA, - con nota prot. n. P20110019126 del 20.12.2011 comunica di aver fornito quale ipotesi di soluzione tecnica minima generale (STMG) il collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della costruenda stazione elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto, previa condivisione dello stallo in stazione con altra iniziativa le cui opere di connessione siano dotate di parere di rispondenza

Tema ai requisiti RTN.

La società proponente ha accettato tale soluzione in data 01.06.2011 e in data 30.08.2011 ha trasmesso la documentazione progettuale relativa alle opere di connessione, prevedendo la condivisione delle infrastrutture per l'allacciamento dell'impianto in oggetto con l'impianto eolico autorizzato della società Vibinum srl; tale documentazione è risultata rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al codice di rete.

Terna, acquisito l'accordo "per la costituzione e l'esercizio di diritti d'uso delle apparecchiature elettriche AT appartenenti alla Stazione utente 150/30 kV di Vibinum ubicata nel comune di Deliceto, per il collegamento alla Stazione Terna 380/150 kV Deliceto", sottoscritto tra la Agritre srl e la Vibinum srl, in data 20.04.2012, con prot. n. P20120000545, conferma la rispondenza della documentazione progettuale ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.

RILEVATO, inoltre, che:

- di tutti gli Enti convocati in Conferenza di Servizi con la nota prot. n. 14038 del 22.11.2011, i seguenti non hanno trasmesso parere:

1. Area Politiche per l'Ambiente le Reti e la Qualità Urbana - Ufficio Espropri;
2. Comune di Candela;
3. Comune di Deliceto;
4. ENAC - ENAV - CIGA;
5. Aeronautica Militare - Comando 3° Regione Aerea;
6. Direzione Generale dei Lavori e del Demanio;
7. Acquedotto Pugliese S.p.A;

Si evidenzia che il parere del Comune di Deliceto è stato acquisito dalla Conferenza di Servizi AIA attivata dalla Provincia di Foggia, e riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 3281 del 18.10.2012 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia: "il rappresentante del Comune di Deliceto interviene per comunicare che a rettifica del parere non favorevole espresso nella seduta precedente, la Giunta Comunale con Delibera n. 76 del 28.06.2012 ha fatto proprie le indicazioni dal proprio Settore Tecnico - Urbanistico - Ambiente - Patrimonio: Si consiglia di rilasciare un parere favorevole condizionato alla verifica della compatibilità delle opere con i progetti già autorizzati ed in via di autorizzazione, nonché alla reale possibilità tecnica degli attraversamenti. Inoltre, si dovrà prescrivere che in fase esecutiva, e con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavori, la società proponente concordi con il Comune di Deliceto la soluzione più idonea per gli attraversamenti stradali, esonerando il comune stesso da qualsiasi accollo di spese";

- all'atto dell'istanza telematica, la Società Agritre Srl, ha fornito dichiarazione di piena disponibilità delle aree;

- dando seguito all'invito espresso in sede di riunione della Conferenza di Servizi, la Società Agritre Srl ha trasmesso, caricandola sul portale telematico della regione Puglia

www.sistema.puglia.it, la documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso del procedimento, il piano tecnico definitivo delle opere di connessione validato da Terna SpA, e, in data 28.01.2013, i contratti preliminari corredati da relazione agronomica sull'idoneità colturale dei terreni, che attestino la corrispondenza del progetto al requisito della filiera corta ex art. 2 della L.R. n. 31/08;

- la Agritre, con nota inviata via pec il 21.02.2013, acquisita al protocollo con n. 1603 il 22.02.2013, ha comunicato all'Ufficio la modifica del layout dell'impianto, stralciando la particella 57 del Foglio 11, gravata da uso civico, originariamente destinata al solo stoccaggio della paglia;

- la Regione Puglia area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 1596 del 22.02.2013, comunicava alla Società e a tutti gli Enti coinvolti la conclusione positiva del procedimento, invitando al contempo la Società a voler trasmettere la documentazione progettuale adeguata alle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel presente procedimento, in triplice copie, nonché ad assolvere a quanto previsto al punto 4.3 della

D.G.R. 3029/2010, relativo agli oneri di monitoraggio; contestualmente invitava la Società alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo nei confronti della regione Puglia e dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. N.3029/10;

- la Agritre, con nota inviata via pec il 26.03.2013, acquisita al protocollo con n. 2627 il 27.03.2013, ha comunicato all'Ufficio di aver caricato sul portale telematico della Regione Puglia

www.sistema.puglia.it i files aggiornati, fra cui gli strati informativi;

- la società Agritre S.r.l. con nota del 04.04.2013, acquisita al protocollo del servizio Energia con il n. 2881, depositava tre copie del progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento e riportate quali parte integrante della Determina di Autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

- in data 26 febbraio 2013, con pec acquisita al protocollo con n. 1717 del 27.02.2013, un soggetto terzo ha trasmesso una nota in cui denuncia l'esistenza di un aerogeneratore, autorizzato con DIA e realizzato nell'ottobre 2012, ubicato nella particella 70 del foglio 11 del Comune di Sant'Agata di Puglia. Con pec del 07.03.2013, prot. n. 1995, lo Scrivente chiedeva al Comune e alla Società chiarimenti in merito a quanto denunciato dal soggetto terzo, evidenziando che il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, all'interno del quale questo Ufficio acquisisce gli apporti amministrativi da parte degli enti ed amministrazioni invitate, si è svolto coinvolgendo il Comune competente, che non ha mai segnalato la presenza di altri aerogeneratori nell'area interessata dall'impianto in oggetto. In data 15.03.2013, con nota acquisita al protocollo con n. 2318 del 18.03.2013, la Società Agritre ha trasmesso la cronistoria delle fasi pubbliche che il progetto ha affrontato, dimostrando che già dall'aprile 2010 lo stesso era di evidenza pubblica con una delibera di Consiglio Comunale. In data 25.03.2013, con nota acquisita al protocollo con n. 2580 del 26.03.2013, il Comune di Sant'Agata di Puglia ha riscontrato la nota di questo Servizio, evidenziando che la DIA è stata acquisita al protocollo del Comune in data 20.06.2012, con prot. n. 4467; che in data 19.09.2012, successivamente alla comunicazione di inizio lavori trasmessa dal Direttore dei lavori, il Settore Tecnico del Comune diffidava il soggetto terzo ad iniziare i lavori; e che in data 10.10.2012 l'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Agata comunicava allo stesso soggetto l'esistenza di programmi edilizi sulle aree limitrofe alla particella 70 del Fg 11, interessata alla realizzazione dell'impianto eolico da parte dello stesso privato.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa della potenza elettrica di 25,200 MWe sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), località "Viticone";

e delle seguenti opere connesse:

- opere di utenza connesse e delle infrastrutture utente indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), località "Viticone", sino al suo collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della nuova Stazione RTN Terna 380/150 kV

- opere della rete connesse consistenti in una Stazione Autoproduttore di Trasformazione e Consegna 30/150 kV sita nel comune di Deliceto (FG), collegata con cavo a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione a 380 kV di Deliceto (FG), condivisa con la Società Vibinum Srl (A.U. n. 195/2009), e relativi raccordi di collegamento;

- in data 04.04.2013 la società Agritre Srl ha sottoscritto l'Atto Unilaterale d'Obbligo nei confronti della Regione Puglia e del comune di Sant'Agata, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. N.3029/10;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 08.04.2013 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 014930;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 2881 del 04.04.2013, ha depositato:
 - n. 3 copie del progetto definitivo;
 - una asseverazione ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dal progettista con il quale assevera, ai sensi del DPR n. 380/2001, la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una asseverazione ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dal progettista con il quale il medesimo, ai sensi del DPR n. 380/2001, attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della l.r.14/2007;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità;
 - l'Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente;
 - l'attestazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - la dichiarazione sostitutiva con impegno a presentare, almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
 - la ricevuta del bonifico bancario effettuato dalla Società in favore della Regione Puglia, in ottemperanza a quanto previsto al punto 4 - comma 3 alla DGR 3029/2010 relativo agli oneri per il monitoraggio. Con Sentenza n. 2748/2013 del 18.03.2013 il TAR Lazio ha annullato il punto 4.3 della DGR 3029/2010, e quindi, in data 15.04.2013, con nota acquisita con n. 3253, la Agritre Srl ha trasmesso la "Comunicazione avvenuto pagamento Oneri di Monitoraggio DGR 35/2007", comunicando altresì di aver ricevuto il riaccredito dell'intero importo versato precedentemente in favore della regione Puglia con la stessa causale;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 3, l'Ufficio ha prodotto, con nota prot. n. 3533 del 24.04.2013, richiesta di rilascio della documentazione antimafia alla Prefettura di Ravenna, all'indirizzo protocollo.prefra@pec.interno.it; la Prefettura interessata ha dato riscontro alla nota suddetta in data 16.05.2013, con nota acquisita al protocollo del servizio con n. 4045, da cui non risultano cause ostative ex art. 67 commi 1 - 13 del D.Lgs. n.159/2011.
 - Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
 - come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 31 del 24 maggio 2013 a firma di Giannone/Di Terlizzi agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,

all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 04.04.2013 tra la Regione Puglia e la Società Agritre S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Agritre S.r.l, con sede legale in Via Zuccherificio 10 - frazione Mezzano - Ravenna (RA), - P.IVA e C.F. 02350830390 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa della potenza elettrica di 25,200 MWe sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), località "Viticone";
- e delle seguenti opere connesse:
- opere di utenza connesse e delle infrastrutture utente indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), località "Viticone", sino al suo collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della nuova Stazione RTN Terna 380/150 kV
- opere della rete connesse consistenti in una Stazione Autoproduttore di Trasformazione e Consegna 30/150 kV sita nel comune di Deliceto (FG), collegata con cavo a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione a 380 kV di Deliceto (FG), condivisa con la Società Vibinum Srl (A.U. n. 195/2009), e relativi raccordi di collegamento;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Agritre S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da biomassa di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti. La Società, inoltre, è tenuta a trasmettere i dati del monitoraggio (auto controllo) all'Autorità competente e contestualmente ad immetterli nel CET (www.cet.arpa.puglia.it). Il mancato adempimento della suddetta prescrizione prevede l'applicazione di quanto stabilito nell'art. 278 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto biomassa, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012,

ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

- la Società si impegna, inoltre, a procedere al deposito del progetto definitivo dell'impianto vidimato dall'Ufficio Energia e Reti energetiche su portale telematico www.sistema.puglia.it.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo tecnico amministrativo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;

- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;

- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;

- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad

adempire, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempire, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui

al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 33 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
